



**Volantino – 1° gennaio 2022**

---

## **Restituzione dell'imposta sugli oli minerali sui carburanti impiegati nell'agricoltura**

### **In generale**

L'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) è restituita sulla quantità di carburante mediamente utilizzata in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).

La restituzione viene concessa unicamente se il gestore, o persone terze per suo conto (p. es. imprese che lavorano a cottimo), utilizza carburante imposto in Svizzera per la gestione delle superfici su territorio nazionale ed estero.

### **Determinazione del consumo secondo norma**

Nel consumo secondo norma rientrano i seguenti tipi di attività e di trasporto: lavori campestri, lavori eseguiti nella fattoria, trasporti tra i campi e la fattoria, lavori forestali e trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri.

Per il consumo secondo norma esiste una ripartizione fissa dei carburanti, ovvero il 16 per cento per la benzina e l'84 per cento per l'olio diesel. Petrolio, white spirit e biocarburanti sono equiparati all'olio diesel.

Per determinare il consumo secondo norma, prima è necessario calcolare la cifra di superficie, che rispecchia la grandezza e il tipo di superficie gestita. La cifra di superficie (con un coefficiente di correzione) viene poi moltiplicata per un valore standard (per la benzina 130 litri, per l'olio diesel 100 litri). Gli allegati 1 e 2 contengono i dettagli per la determinazione del consumo secondo norma nonché un esempio pratico di calcolo.

### **Impiego di carburante estero**

Se il gestore, o persone terze per suo conto (p. es. imprese che lavorano a cottimo), impiega carburante estero, sussiste il diritto alla restituzione dell'imposta solo se egli comprova che il carburante estero utilizzato è stato compensato mediante rifornimento della medesima quantità di carburante imposto in Svizzera. A titolo di prova occorre presentare, ad esempio, un giustificativo d'acquisto presso una stazione di servizio o una conferma sulla fattura dell'impresa che lavora a cottimo all'atto della consegna presso un distributore di riserva di un'azienda agricola.

In alternativa è anche possibile imporre a posteriori il carburante estero utilizzato. La quantità viene calcolata sulla base dei lavori eseguiti con il carburante. A tal fine, in Internet è disponibile un modulo d'aiuto. La quantità calcolata deve essere comunicata per scritto o via e-mail all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC; vedi indirizzo in fondo al presente volantino). Sulla base di tale comunicazione viene emessa una decisione fiscale.

Le prove dei rifornimenti di compensazione e le decisioni fiscali con la rispettiva base di calcolo vanno conservate per cinque anni.

### **Beneficiari**

L'imposta è restituita al gestore di un'azienda agricola, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d'estivazione. Per «gestore» si intende la persona che gestisce un'azienda per conto proprio e a suo rischio. La restituzione dell'imposta è accordata per tutti i lavori agricoli che esegue o fa eseguire. Le imprese che lavorano a cottimo e i gestori che con le loro macchine e i loro veicoli effettuano dei lavori per conto di terzi, non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per tali lavori.

## Domanda

Il periodo di domanda è l'anno civile. La domanda di restituzione deve essere presentata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Gestione dei documenti, 3003 Berna, entro il 15 gennaio dell'anno successivo. L'indirizzo postale e le indicazioni per il pagamento prestampati devono essere verificati e, se necessario, rettificati.

Le aziende con pagamenti diretti utilizzano il modulo 46.20a° per la domanda di restituzione dell'imposta. L'UDSC riprende i dati necessari per il calcolo del consumo secondo norma dal rilevamento dei dati agricoli aziendali.

Le aziende senza pagamenti diretti utilizzano il modulo 46.20b per la domanda di restituzione dell'imposta. Qui devono indicare le superfici gestite e i generi di coltura con data di riferimento 1° maggio.

Le domande presentate in ritardo possono essere ancora prese in considerazione per gli ultimi due anni civili. Per gli anni precedenti, il diritto alla restituzione decade in ogni caso.

I documenti e le prove importanti per la restituzione dell'imposta vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

## Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per la benzina e l'olio diesel le aliquote sono le seguenti:

Genere di carburante (unità di misura per la quantità: 100 litri a 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF	
	fino al 31.12.2020	dall'1.1.2021
Benzina	57,72	59,24
Olio diesel	58,59	60,05

## Calcolo e versamento

L'importo da restituire viene calcolato in base al consumo secondo norma e alle aliquote di restituzione per la benzina e l'olio diesel (vedi anche esempio nell'allegato 2).

L'importo della restituzione viene versato a inizio dicembre dopo la deduzione di un emolumento (3 % dell'importo della restituzione; minimo fr. 25.-, massimo fr. 500.-). Importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

## Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla legge federale sull'imposizione degli oli minerali.

## Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOm; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

## Imposizione a posteriori di carburante estero; informazioni e ordinazione dei moduli

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: [var@bazg.admin.ch](mailto:var@bazg.admin.ch)).

**Determinazione del consumo secondo norma**

**1. Cifra di superficie (CS)**

La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

Genere di coltura	Coefficiente
Superfici non produttive o non sfruttate	0
Pascoli perenni, pascoli d'estivazione	0
Terreno da strame, aerodromi, almende, prati fioriti, siepi ecc.	0,3
Prati e prati da sfalcio sfruttati in modo estensivo, maggese da rotazione	0,7
Terreno prativo, canne	1
Terreno coltivo	1,7
Piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche, vivai di alberi da frutta e forestali	1,5
Terreno coltivato a vigna, vivai viticoli	2
Terreno orticolo, colture di erbe da cucina	4,5
Colture di fiori da recidere	3
Foreste	0,15

**2. Calcolo del consumo secondo norma in base alla cifra di superficie**

Se il risultato della cifra di superficie è uguale o superiore a 13, il consumo secondo norma è calcolato nel modo seguente:

Benzina	$(\text{cifra di superficie} + 0,5) \times 130 \text{ litri} \times 16 \%$
Olio diesel	$(\text{cifra di superficie} + 0,5) \times 100 \text{ litri} \times 84 \%$

Se il risultato della cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, si applica un consumo secondo norma leggermente più elevato in base alla seguente tabella:

CS	Benzina	Olio diesel
1	242	186
2	397	305
3	546	420
4	690	531
5	829	638
6	963	741
7	1092	840
8	1216	935
9	1334	1026
10	1447	1113
11	1555	1196
12	1658	1275

Consumo secondo norma della benzina: litri/cifra di superficie x 16 %

Consumo secondo norma dell'olio diesel: litri/cifra di superficie x 84 %

**Esempio di calcolo**

**1. Calcolo della cifra di superficie (CS)**

<b>Genere di coltura</b>	<b>Ettari</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>CS</b>
Superfici non produttive o non sfruttate	0,50	0,00	0,00
Pascoli perenni, pascoli d'estivazione	3,00	0,00	0,00
Terreno da strame, aerodromi, almende, prati fioriti, siepi	1,00	0,30	0,30
Prati e prati da sfalcio sfruttati in modo estensivo, maggesi da rotazione	3,50	0,70	2,45
Terreno prativo, canne	6,00	1,00	6,00
Terreno coltivato	2,00	1,70	3,40
Piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche, vivai di alberi da frutta e forestali	---	1,50	0,00
Terreno coltivato a vigna, vivai viticoli	---	2,00	0,00
Terreno orticolo, colture di erbe da cucina	---	4,50	0,00
Colture di fiori da recidere	---	3,00	0,00
Foreste	7,00	0,15	1,05
Totale	---	---	13,20
	---	<b>CS =</b>	<b>13</b>

**2. Calcolo della quantità della restituzione (litri)**

		<b>Benzina</b>	<b>Olio diesel</b>
Consumo secondo norma*	<b>CS 13</b>	1755	1350
Ripartizione secondo norma fissa: benzina/olio diesel		16 %	84 %
<b>Quantità secondo norma con diritto alla restituzione</b>		<b>281</b>	<b>1134</b>

\* Calcolo secondo l'allegato 1 punto 2

**3. Calcolo dell'importo della restituzione (CHF)**

	<b>Litri</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Importo</b>
Benzina	281	59,24	166,45
Olio diesel	1134	60,05	680,95
Importo lordo			847,40
Dedotto l'emolumento del 3 % (min. 25.00, max. 500.00)			26,00
Importo netto			821,40
<b>Importo versato</b>			<b>821,40</b>